

Circolare n. 42/2014

Roma, 18 marzo 2014

**A TUTTE LE IMPRESE ASSOCIATE**

**ACAP**

Associazione delle  
Società Concessionarie  
di Autostrade Private

**AISE**

Associazione Imprese  
Servizi Elicotteristici

**ANIP**

Associazione Nazionale Imprese  
di Pulizia e Servizi Integrati

**ARE**

Associazione Imprese Servizi  
di Recapito Postale e Parcel

**ASSOAMBIENTE**

Associazione Imprese  
Servizi Ambientali

**ASSOPOSTE**

Associazione Nazionale  
Imprese Servizi Postali

**UNIFERR**

Unione Nazionale  
Imprese di Pulizia Ferroviaria  
e Servizi Integrati

**UNIPORT**

Unione Nazionale  
Imprese Portuali

**UNIRE**

Unione Nazionale  
Imprese Recupero

**CONFINDUSTRIA**

**Oggetto: Legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014) - Nuovo ammontare del trattamento per i contratti di solidarietà (70%) - Istruzioni INPS.**

L'art. 1, comma 186, della legge di Stabilità per il 2014 (legge n. 147/2013) ha tra l'altro previsto che per il 2014 l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui alla legge n.863/1984 venga incrementato del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. A tal fine è previsto uno stanziamento nel limite massimo di 50 milioni di euro per il 2014.

Fino al 31 dicembre 2013 l'incremento del trattamento era pari al 20%.

Con il messaggio n. 3234 dell'11 marzo 2014 l'INPS fornisce indicazioni in ordine all'applicazione del nuovo incremento del trattamento per i contratti di solidarietà.


In particolare, si chiarisce che il trattamento di integrazione salariale è pari al 70% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro **relativamente ai periodi di competenza dell'anno 2014** e per il limite di spesa previsto.

Quindi, l'ammontare è pari al 70% indipendentemente dalla data di stipula del contratto e da quella di emanazione del decreto di concessione: ciò significa che dal 1° gennaio 2014 la nuova misura si applica anche con riferimento ai contratti di solidarietà in corso ovvero stipulati nell'anno o negli anni precedenti.

Segnaliamo che per i recuperi riferiti ai contratti di solidarietà relativi a periodi di competenza di tutto il 2013 restano valide le indicazioni già in uso.

Distinti saluti.

Responsabile Area Lavoro e Sicurezza  
(Giancarlo Cipullo)



CI/mf

00144 Roma  
Via del Poggio Laurentino, 11  
Tel. 06 99 69 579  
Fax 06 59 19 955  
C.F. 80131570584

20123 Milano  
Via di Santa Marta, 18  
Tel. 02 80 14 28  
Fax 02 73 960 392  
fise.milano@fise.org

fise@fise.org  
fise@pec.fise.org

[www.fise.org](http://www.fise.org)